NORME PENALI SULLA CONTRAFFAZIONE OD ALTERAZIONE DI OPERE D'ARTE

Art. 8

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490

Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.

Versione in vigore dal 11 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte
Estremi	Legge 20 novembre 1971, n. 1062
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-penali-sulla-contraffazione-od-alterazione-di-opere-d-arte/art-8-comma-abrogato-dal-d-lgs-29-ottobre-1999-n-490

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it